SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 gennaio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.

In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 dicembre 1988.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 28 settembre 1988, di durata quinquennale, emessi per 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il proprio decreto n. 253814/66-AU-168 del 13 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 1988, con cui è stata disposta, in forza della norma sopra citata, un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, al tasso d'interesse annuo dell'8,75%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU, con godimento 28 settembre 1988;

Visto, in particolare, l'art. 20 del suddetto provvedimento, il quale, fra l'altro, prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola, da stampare in lingua italiana ed inglese;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, con godimento 28 settembre 1988, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «8,75% 1988-1993» «EMISSIONE PER NOMINALI 1.000.000.000 DI ECU» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «8,75% 1988-1993» «ISSUE OF ECU 1,000,000,000».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale del titolo, per la dicitura: «SOTTOSCRITTO DAGLI OPERATORI RESIDENTI ALL'INTERNO AL CAMBIO DI LIRE 1.544,67 PER OGNI ECU», del numero assegnato al certificato e del numero di codice ABI - ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo - nonché per l'eventuale intestazione, per il richiamo alle modalità e condizioni che disciplinano il titolo stesso, per la data e per le diciture: «IL MINISTRO DEL TESORO» «THE MINISTER OF THE TREASURY»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «8,75% 1988-1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo lordo della cedola, del numero di codice ABI, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Nella parte inferiore e dietro il titolo, vengono stampate litograficamente, in lingua italiana ed inglese, le modalità e condizioni che disciplinano l'emissione e la vita dei certificati e delle relative cedole, in conformità a quanto previsto dal'art. 20 del citato decreto del 13 settembre 1988.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone e l'indicazione, in lingua italiana ed inglese, delle modalità di pagamento della cedola; al centro del rosone viene riportato il numero della cedola; il tutto stampato litograficamente.

Sui titoli che circoleranno all'estero e sulle relative cedole verrà impressa la stampigliatura: «PAGABILE ALL'ESTERO - PAYABLE ABROAD».

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati cinque compartimenti per il pagamento degli interessi annuali, i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle cedole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura «ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO».

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 1.000 ECU: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;
taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;
taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio;
certificati nominativi: rosso vivo-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 1.000 ECU: in rosso;
taglio da 10.000 ECU: in azzurro;
taglio da 100.000 ECU: in verde;
taglio da 500.000 ECU: in rosa;
taglio da 1.000.000 ECU: in giallo;
certificati nominativi: in verde smeraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1988
Registro n. 52 Tesoro, foglio n. 225

89A0190

DECRETO 3 dicembre 1988.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 26 ottobre 1988, di durata quinquennale, emessi per 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il proprio decreto n. 254312/66-AU-170 del 18 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 1988, con cui è stata disposta, in forza della norma sopra citata, un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, al tasso d'interesse annuo dell'8,65%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU, con godimento 26 ottobre 1988;

Visto, in particolare, l'art. 20 del suddetto provvedimento, il quale, fra l'altro, prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola, da stampare in lingua italiana ed inglese;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, con godimento 26 ottobre 1988, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «8,65% 1988-1993» «EMISSIONE PER NOMINALI 1.000.000.000 DI ECU» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «8,65% 1988-1993» «ISSUE OF ECU 1,000,000,000».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale del titolo, per la dicitura: «SOTTOSCRITTO DAGLI OPERATORI RESIDENTI ALL'INTERNO AL CAMBIO DI LIRE 1.542,08 PER OGNI ECU», del numero assegnato al certificato e del numero di codice ABI - ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo -, nonché per l'eventuale intestazione, per il richiamo alle modalità e condizioni che disciplinano il titolo stesso, per la data e per le diciture: «IL MINISTRO DEL TESORO» «THE MINISTER OF THE TREASURY»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «8,65% 1988-1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo lordo della cedola, del numero di codice ABI, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Nella parte inferiore e dietro il titolo, vengono stampate litograficamente, in lingua italiana ed inglese, le modalità e condizioni che disciplinano l'emissione e la vita dei certificati e delle relative cedole, in conformità a quanto previsto dal'art. 20 del citato decreto del 18 ottobre 1988.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone e l'indicazione, in lingua italiana ed inglese, delle modalità di pagamento della cedola; al centro del rosone viene riportato il numero della cedola; il tutto stampato litograficamente.

Sui titoli che circoleranno all'estero e sulle relative cedole verrà impressa la stampigliatura: «PAGABILE ALL'ESTERO - PAYABLE ABROAD».

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati cinque compartimenti per il pagamento degli interessi annuali, i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle cedole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura «ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO».

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 1.000 ECU: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;

taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;

taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio;

certificati nominativi: rosso vivo-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 1.000 ECU: in rosso;

taglio da 10.000 ECU: in azzurro;

taglio da 100.000 ECU: in verde;

taglio da 500.000 ECU: in rosa;

taglio da 1.000.000 ECU: in giallo;

certificati nominativi: in verde smeraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1988
Registro n. 52 Tesoro, foglio n. 224

89A0191

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 gennaio 1989.

Licitazione privata per l'affidamento del servizio di assuntoria per l'ammasso pubblico del burro, campagna 1989-90.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, che riordina l'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visti i regolamenti CEE n. 804/68 del 27 giugno 1968, n. 985/68 del 15 luglio 1968 e n. 685/68 del 14 aprile 1969 e rispettive successive modifiche, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari alle norme generali ed alle modalità di applicazione degli interventi sul burro fresco nazionale;

Ritenuta la necessità di provvedere ad assicurare con continuità l'organizzazione d'intervento nel mercato del burro fresco nazionale per l'acquisto delle quantità di burro medesimo che venissero offerte in vendita all'intervento per la campagna lattiera 1989-90;

Considerato che sussistono le condizioni richieste dall'art. 8, della legge citata n. 610, per procedere mediante licitazione privata ad affidare a cooperative, consorzi o loro organizzazioni od altri operatori che dispongono di attrezzature necessarie e di capacità tecnico operativa idonea ad assicurare permanentemente e con criteri di uniformità operativa nelle zone maggiormente interessate alla produzione del burro le condizioni richieste per la buona conservazione del burro, il compimento delle operazioni esecutive di intervento di competenza dell'A.I.M.A. nel settore;

che a tal fine occorre provvedere a stabilire le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico e per l'espletamento del servizio inerenti all'incarico medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di intervento nel mercato del burro per la campagna 1989-90 e successive sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare.

Art. 2.

Il compimento delle operazioni di cui all'art. 1, per la parte afferente all'assuntore del servizio d'intervento, è affidato all'A.I.M.A., mediante licitazione privata a cooperative, consorzi o loro organizzazioni o altri operatori che dispongono di attrezzature e di capacità tecnico-organizzative idonee ad assicurare con criteri di uniformità operativa la buona conservazione del burro, alle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

Art. 3.

L'ammissione alla licitazione privata, per l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio, è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, nella sede dell'Azienda medesima in Roma (c.a.p. 00185), via Palestro, 81, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al Presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

La domanda, da redigere su carta da bollo, deve contenere le seguenti indicazioni:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

estremi di iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.;

l'impegno ad operare almeno in una delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto indicando per ciascuna di esse:

il centro o i centri di intervento nei quali il richiedente intende operare, nonché la quantità di burro che è in grado di acquistare e conservare;

ubicazione e capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili per ciascun centro d'intervento. I magazzini di ciascun centro devono avere una capacità singola non inferiore a tonnellate 500 disponibile per l'intervento;

l'impegno ad acquistare, nei limiti della propria capacità ricettiva, tutto il prodotto offerto in vendita purché riconosciuto rispondente di requisiti, alle caratteristiche ed alle condizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'atto disciplinare.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale rilasciato non oltre tre mesi dal presente decreto dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dimostrazione delle capacità finanziarie del richiedente;

certificato di residenza e stato di famiglia dei legali rappresentanti, nonché del direttore amministrativo e tecnico;

mod. GAP/2.

Art. 4.

Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 2 gennaio 1989

Il Ministro-Presidente: MANNINO

ATTO DISCIPLINARE

contenente norme regolatrici del servizio d'intervento nel mercato del burro fresco nazionale, in attuazione delle norme del regolamento CEE n. 804/68 e successivi regolamenti modificatori, integrativi ed applicativi.

Art. 1.

L'A.I.M.A. effettua gli acquisti delle quantità di burro fresco nazionale definito ai successivi articoli 2 e 3 che viene offerto in vendita all'intervento, a mezzo di assuntori del servizio ed alle condizioni stabilite nel presente atto disciplinare.

L'assuntore ha l'obbligo di effettuare le operazioni di acquisto, comprese quelle inerenti ai controlli prescritti ai successivi articoli 3, 5 e 6, di conservazione e di cessione del burro di cui al precedente comma, offerto in vendita all'intervento nei centri da esso gestiti, secondo le norme delle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria e del presente atto disciplinare, dei regolamenti comunitari vigenti in materia e delle condizioni stabilite nel contratto di affidamento del servizio, nonché all'eventuale finanziamento di dette operazioni.

Qualora, successivamente alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, sopravvengano nuove disposizioni comunitarie in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità alle istruzioni dell'A.I.M.A. e sarà proceduto, se necessario, tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'eventuale adeguamento delle condizioni del contratto medesimo.

Art. 2.

È oggetto dell'intervento il burro fresco nazionale prodotto esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione.

Detto burro inoltre deve:

a) essere di produzione nazionale e risultare fabbricato con crema acida pastorizzata in burrificio che dispone di impianti tecnici appropriati e in condizioni che consentono la fabbricazione di un burro di lunga e buona conservazione;

b) essere stato fabbricato nel periodo di quattordici giorni precedenti il giorno della consegna all'assuntore;

c) avere un titolo di grasso non inferiore all'82 per cento, contenente non più del 16 per cento di acqua e del 2 per cento di sostanze secche magre provenienti da latte, ed essere prodotto a base di crema acida;

d) avere un grado di acidità espresso in acido oleico non superiore allo 0,80 per cento;

e) presentare alla prova della fostatasi una reazione indicante l'avvenuta pastorizzazione (metodo al fenolo - Van der Baas);

f) non presentare difetti all'esame organolettico;

g) essere presentato in pani di peso netto non inferiore a 25 kg ciascuno, avvolti in carta pergamena, o equivalente, per burro e contenuti in imballaggi nuovi di materiale resistente, normalmente utilizzati nel commercio all'ingrosso, costruiti in modo da proteggere il burro durante le operazioni di trasporto, di ammasso e di esportazione;

h) recare sugli imballaggi le seguenti indicazioni:
la denominazione di «Burro»;
il numero di identificazione o la denominazione del burrificio;
la data di fabbricazione;
il peso netto nel burro.

A cura dell'assuntore del servizio sono aggiunte sugli imballaggi le seguenti indicazioni che possono anche essere riportate in codice secondo apposita specifica da allegare alla convenzione di attribuzione del servizio:
la data di consegna;
la data di immissione in frigorifero;
il numero della partita e il numero dell'imballaggio.

Il numero della partita deve corrispondere a quello della ricevuta provvisoria rilasciata dall'assuntore al conferente del prodotto.

Art. 3.

Gli acquisti sono effettuati al prezzo di intervento vigente il giorno della fabbricazione del burro. Detto prezzo alla data del presente decreto è di ECU 3.132 pari a L. 5.051.916 per tonnellata di burro. Tale prezzo è riferito alla condizione di merce resa franco magazzino frigorifero del centro di intervento, veicolo non scaricato.

Il burro, a cura del venditore, deve essere consegnato all'assuntore ad una temperatura di massa non superiore a 15°, in partite di almeno una tonnellata.

Il prezzo d'intervento si applica al burro consegnato ad un magazzino frigorifero situato ad una distanza massima di 100/km rispetto al luogo in cui il burro è depositato.

Qualora la presa in carico del prodotto non possa aver luogo nel centro di intervento indicato dal venditore, l'assuntore comunicherà il luogo e il giorno della presa in carico in altro centro di intervento di cui sia stata autorizzata l'apertura e situato più vicino al luogo in cui è depositato il prodotto.

Nel caso in cui il magazzino frigorifero indicato dall'assuntore del servizio, sia situato ad una distanza superiore a km 100, è riconosciuto al venditore un rimborso di spesa di trasporto per il percorso eccedente quello indicato, pari a ECU 0,065 (corrispondenti a L. 96,33 per tonnellata di prodotto e per chilometro).

I mezzi di trasporto utilizzati debbono garantire che il trasporto del burro avvenga in modo che, all'arrivo, la temperatura del prodotto non sia superiore ai 6 gradi. In caso contrario le spese suddette non vengono riconosciute.

Art. 4.

L'offerta di vendita del prodotto, da presentare all'assuntore, deve contenere le seguenti indicazioni:

quantità, qualità del prodotto e data di fabbricazione;

luogo in cui il prodotto è depositato;

centro d'intervento al quale il venditore intende consegnare il prodotto;

dichiarazione che la consegna avviene a cura e spese del venditore franco magazzino frigorifero del centro d'intervento, salvo rimborso delle spese di trasporto nella misura indicata al punto precedente qualora la distanza fra il luogo di deposito del prodotto e il centro di intervento medesimo superi i 100 km;

dichiarazione che il burro è di produzione nazionale.

Art. 5.

La consegna del prodotto oggetto dell'offerta deve effettuarsi a cura del venditore nel magazzino del centro di intervento nel giorno che l'assuntore avrà comunicato al venditore.

All'atto della consegna del burro il conferente deve rilasciare dichiarazione attestante che il burro offerto in vendita è di produzione nazionale e fabbricato esclusivamente con crema ottenuta dal latte (escluso qualsiasi processo di ricostruzione o rigenerazione) e sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e di pastorizzazione.

Inoltre il conferente deve presentare un certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della circoscrizione territoriale nella quale è ubicato il burrificio produttore da cui risulti che esso è iscritto quale burrificio nel registro delle imprese produttrici.

Art. 6.

Il burro offerto all'intervento è considerato in deposito presso il magazzino frigorifero ove è stato consegnato fino a che non saranno noti, in base ai risultati delle analisi di laboratorio e dell'esame organolettico, i requisiti del prodotto di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del precedente art. 2.

Le analisi e l'esame organolettico di cui al comma precedente sono affidati ad istituti o laboratori specializzati designati dall'A.I.M.A. L'esame organolettico del burro è eseguito presso l'istituto o laboratorio specializzato ad opera di tre esperti scelti dal direttore dell'istituto stesso. Il giudizio è espresso dagli esperti a maggioranza mediante compilazione della scheda di accertamento conforme allo schema allegato alla presente deliberazione.

L'assuntore deve provvedere immediatamente, e comunque entro due giorni dalla consegna del burro, a chiedere all'istituto o laboratorio prescelto, l'invio di un incaricato per il prelevamento dei campioni, che, presente il conferente od un suo legale rappresentante, sarà eseguito secondo le norme vigenti in materia.

Sono prelevati due campioni per ogni partita, del peso di un chilogrammo ciascuno, e di essi uno è trattenuto per eventuali controlli, presso il magazzino frigorifero nello stesso ambiente in cui è conservata la paritita di burro. Di ciascun campionamento è redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Le quantità di burro prelevate per il campionamento ai sensi del precedente comma e del successivo art. 9, non vanno considerate come quantitativo di prodotto conferito. Le spese per le analisi e gli esami organolettici di cui al secondo comma del presente art. 6 ed al primo comma del successivo art. 9 sono a carico del conferente.

Art. 7.

All'atto del ricevimento, l'assuntore del servizio emette una ricevuta provvisoria nella quale devono risultare il magazzino in cui è effettuata la consegna del prodotto, la data della consegna, il conferente, gli elementi di individuazione della partita e gli estremi della richiesta di campionamento rivolta a norma del precedente art. 6, comma terzo, all'istituto o laboratorio specializzato. La ricevuta provvisoria è emessa in due copie, delle quali una è consegnata al conferente e l'altra è conservata presso il magazzino di ricevimento.

A seguito di risultato positivo delle analisi e dell'esame organolettico, il deposito provvisorio del prodotto si trasforma in conferimento definitivo e l'assuntore nel periodo che decorre dal novantesimo giorno successivo alla data di presa in consegna del burro che scade il centoquarantesimo giorno da tale data, provvede al pagamento del prezzo al conferente ai sensi del successivo art. 8.

Ove il risultato delle analisi e dell'esame organolettico fosse invece negativo, l'assuntore ne dà immediato avviso al conferente il quale è obbligato a ritirare la partita entro dieci giorni dalla data in cui gli è pervenuto l'avviso, rifondendo l'assuntore del servizio di tutte le spese sostenute dal ricevimento alla restituzione della partita stessa.

Art. 8.

All'atto del conferimento definitivo, l'assuntore emette in sostituzione della ricevuta provvisoria, apposita bolletta di acquisto in tre copie, delle quali una viene consegnata al venditore, una deve essere rimessa all'A.I.M.A. e una viene conservata presso il magazzino di ricevimento.

In detta bolletta devono risultare le stesse indicazioni distintive della partita ed inoltre il prezzo unitario di acquisto, l'importo complessivo del prodotto acquistato nonché l'eventuale importo delle spese di trasporto di cui al quarto comma dell'art. 3, da rimborsare al venditore.

In base a tale bolletta il venditore riscuote l'importo dovutogli e la relativa IVA direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'IVA un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta d'acquisto all'atto della riscossione del burro, emette autofattura con distinta indicazione dell'IVA.

Una copia della bolletta d'acquisto rimane presso il centro di intervento che ha ricevuto il prodotto.

Le bollette di acquisto e le ricevute provvisorie devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore e approvati dall'A.I.M.A.

Art. 9.

Alla scadenza di un periodo probativo di immagazzinamento di due mesi, calcolato dal giorno della presa in consegna del prodotto, l'assuntore fa eseguire nuovamente, presso gli istituti o laboratori indicati al comma secondo del precedente art. 6, l'esame organolettico del prodotto, con l'osservanza, per il prelevamento dei campioni di ciascuna partita, delle modalità previste dallo stesso art. 6.

Qualora alla scadenza del periodo probativo, in conseguenza dell'esito dell'esame organolettico del prodotto, si rilevi una diminuzione della qualità di burro superiore a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro rispondente ai requisiti di cui all'art. 2 il contratto viene annullato per la quantità difettosa.

In tal caso il venditore entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di annullamento è obbligato a ritirare la quantità stessa ed a rimborsare all'assuntore il prezzo riscosso nonché per ogni tonnellata di prodotto:

a) ECU 26,00 pari a L. 38.532 per spese fisse;

b) ECU 0,45 pari a L. 666,90 per giorno di ammasso per le spese di deposito frigorifero;

c) un importo per giorno di ammasso calcolato in funzione del prezzo di acquisto comunitario del burro e di un tasso di interesse dell'11% annuo.

Tali valori sono suscettibili di variazione, per espressa norma CEE.

Per il calcolo delle spese di cui alle lettere *b)* e *c)* il numero dei giorni è calcolato a decorrere dal giorno dell'entrata in ammasso fino al giorno di uscita.

Per la quantità di prodotto restituita l'assuntore emette apposita bolletta di uscita.

Art. 10.

L'A.I.M.A., secondo quanto previsto dal primo al terzo comma dell'art. 15 delle condizioni generali di assuntoria, assicura all'assuntore i finanziamenti necessari per le operazioni di acquisto dai conferenti.

L'assuntore del servizio deve comunque garantire, se necessario e quando richiesto dall'A.I.M.A., il reperimento diretto dei mezzi finanziari occorrenti per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonché per compiere tutte le necessarie operazioni esecutive riguardanti la cessione del prodotto.

In tal caso all'assuntore è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese anticipate, un compenso a titolo di costo del finanziamento alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite nella convenzione di affidamento del servizio.

L'assuntore è tenuto alla presentazione di cauzione a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 15, quarto comma, delle condizioni generali di assuntoria.

Art. 11.

L'assuntore provvede alla corretta esecuzione degli adempimenti tecnici che la particolare natura del prodotto richiede adottando le misure necessarie per evitare scondizionamento o perdita del prodotto.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. di tale buona conservazione fino alla consegna del prodotto all'acquirente, tranne che lo scondizionamento o la perdita del prodotto derivi da fatti di guerra, terremoto, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

L'assuntore è tenuto a dare all'A.I.M.A. immediata comunicazione dell'evento eccezionale verificatosi, indicando, sia pure per approssimazione, il quantitativo di burro danneggiato o perduto, e ad adottare con immediatezza tutte le misure necessarie per contenere il danno. In tale eventualità le spese straordinarie sostenute ed il danno accertato saranno rimborsati dall'A.I.M.A. all'assuntore nell'importo concordato tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore.

Le quantità acquistate debbono custodire nei magazzini di conservazione, ove debbono essere tenute ben sistemate ed individuabili per partite, onde consentire, in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse delle partite, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto depositato.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico ed un registro di scarico da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità e relativi valori.

Tali registri devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore ed approvati dall'A.I.M.A.

Art. 12.

La vendita del burro acquistato dall'assuntore è disposta dall'A.I.M.A. quale organismo d'intervento in conformità alle norme dei vigenti regolamenti comunitari ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle norme e modalità stabilite nelle procedure di vendita fissata dall'A.I.M.A.

L'assuntore è tenuto a comunicare all'A.I.M.A. tutti gli elementi riguardanti le caratteristiche di individuazione e di quantità delle partite per le quali viene disposta la reimmissione sul mercato. L'assuntore è tenuto inoltre a consentire l'accesso ai magazzini degli interessati agli acquisti, per l'esame delle partite poste in vendita.

Art. 13.

Gli acquirenti devono effettuare il pagamento anticipato del prezzo e relativa IVA del prodotto acquistato, riferito al peso del prodotto stesso all'entrata in ammasso.

L'assuntore del servizio provvede perciò alla consegna del burro all'acquirente, solo ad avvenuto pagamento del prezzo.

Per ogni consegna effettuata giornalmente all'acquirente, l'assuntore emette la relativa bolletta di uscita dalla quale devono risultare l'acquirente, il magazzino in cui avviene la consegna, la data di essa, il riferimento al numero distintivo della partita, la quantità consegnata espressa in numero di forme e in quintali.

La bolletta di uscita deve essere conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A.

Ciascuna vendita deve essere documentata da apposita fattura conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A., che viene emessa dall'assuntore stesso dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'IVA, devono risultare, oltre agli estremi e ai dati contenuti nella bolletta, o nelle bollette di uscita relative alla consegna del prodotto, il riferimento alla comunicazione effettuata all'A.I.M.A. all'acquirente della accettazione della sua domanda di acquisto, la quantità del prodotto consegnato espressa in tonnellate, il prezzo unitario di vendita, il controvalore effettivo della predetta quantità, la data e l'importo del pagamento anticipato da parte dell'acquirente ed il conguaglio tra controvalore della quantità consegnata e importo dell'eseguito pagamento.

Il regolamento del conguaglio risultante dalla fattura dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 14.

Entro il giorno 5 di ciascun mese, l'assuntore del servizio deve trasmettere all'Azienda, in plico raccomandato, copia delle bollette di acquisto e di uscita e delle fatture di vendita unitamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, con una relazione riassuntiva dell'attività svolta dalla quale si rilevino, per ciascun centro di intervento, i dati relativi alle quantità di prodotti prese in carico ed alle quantità di prodotti consegnate nel corso del mese precedente con la situazione delle giacenze alla fine di detto mese.

Art. 15.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto dell'A.I.M.A.

Art. 16.

All'assuntore del servizio sono dovuti, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, i corrispettivi, stabiliti nel contratto di affidamento del servizio, distintamente per le operazioni di entrata del prodotto nel magazzino di ammasso, per il magazzinaggio e connesse operazioni di conservazione durante il periodo di giacenza in magazzino, per le operazioni di uscita dall'ammasso in relazione alle cessioni disposte dall'A.I.M.A.

Ove la regolamentazione comunitaria preveda oneri aggiuntivi a carico dell'assuntore in fase di uscita del prodotto, verranno concordati, di comune accordo con l'assuntore, i necessari rimborsi.

Art. 17.

Fino alla conclusione delle vendite di tutto il burro acquistato, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio alle condizioni del presente atto disciplinare e del conseguente contratto.

Art. 18.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite del burro effettuate nel corso dell'espletamento dell'incarico affidatogli secondo le prescrizioni e nei termini che saranno determinati nella apposita convenzione.

Art. 19.

È in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 20.

L'A.I.M.A. si riserva di impartire all'assuntore le disposizioni che si rendessero necessarie affinché l'espletamento del servizio avvenga in conformità alle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 21.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico, nonché la sospensione temporanea o la cancellazione dall'albo.

La revoca comporta la perdita del diritto ai corrispettivi di cui al precedente art. 16 salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e dei terzi.

Prot. ....

SCHEDA DI ACCERTAMENTO: ESAME ORGANOLETTICO
BURRO OFFERTO ALL'INTERVENTO

1° esame (al momento del conferimento) - 2° esame (dopo il periodo probatorio di conservazione)

Campione n. .... prelevato il giorno .... presso il magazzino...

dell'Ente assuntore..; relativo alla partita n. ....

conferita in data .... dalla ditta ....

Aspetto (i difetti devono risultare pronunciati)	Struttura	Sapore e odore	Riparazione dell'acqua
1.1 bicolore	2.1 granuloso	3.1 sapore di vecchio	4.1 acquoso, lattiginoso
1.2 striato	2.2 pasta corta, friabile, granulosa, grumosa	3.2 sapore di ossidazione	
1.3 marmorizzato		3.3 sapore di metallo	
1.4 macchiato (punti colorati, macchie di burro fuso)		3.4 sapore di foraggio	
1.5 separazione di olio		3.5 oleoso, sapore di olio di pesce, sapore di pesce	
1.6 materie estrance		3.6 segoso	
1.7 ammuffito		3.7 sapore di fango, sapore di putrido	
		3.8 sapore caseoso, sapore di formaggio acido	
		3.9 acre, amaro, sapore di latticello	
		3.10 lievitato	
		3.11 sapore di bruciato	
		3.12 sapore di muffe	
		3.13 sapore di prodotti chimici	

A seguito dell'esame organolettico cui è stato sottoposto il campione di cui sopra si dichiara che:

Il campione stesso $\frac{\text{presenta}}{\text{non presenta}}$ nei confronti dei risultati del 1° esame effettuato in data .... una diminuzione di qualità superiore a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro prodotto esclusivamente con crema di latte acida sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione.

.............................., li ....

Gli esperti

....

....

....

Il direttore

....

89A0213

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 gennaio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società All Leasing Italia S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli atti di gestione fiduciaria;

Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1988 con i quali, la società «Fiduciaria Mercurio - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.» con sede in Torino, via Balme n. 1 e la società «Istituto fiduciario centrale S.p.a.», con sede legale in Torino, via Balme n. 1, sono state poste in liquidazione coatta amministrativa a seguito dei provvedimenti di revoca rispettivamente del 2 luglio 1988 e 25 giugno 1988;

Vista la nomina dei commissari liquidatori nella persona del dott. Vitaliano De Gennaro, nato a Torino l'8 agosto 1925, con studio in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 17, per la società Fiduciaria Mercurio S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, e del dott. Pietro Angelo Cerri, nato a Torino il 21 gennaio 1939 con studio in Torino, via S. Tommaso n. 27 per l'Istituto fiduciario centrale S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che la S.p.a. All Leasing Italia, con sede in Torino, via Balme n. 1 è collegata con la S.p.a. Fiduciaria Mercurio in liquidazione coatta amministrativa e con l'Istituto fiduciario centrale S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, primo comma, lettera *d)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge 1° agosto 1986, n. 430, in quanto della All Leasing Italia è stata finanziata in via prevalente e continuativa dalle due società in liquidazione coatta amministrativa sopra menzionate;

Considerato che, inoltre, la società All Leasing Italia controllata con una partecipazione del 58,6% la S.p.a. Fiduciaria Mercurio, sicchè ricorre anche l'ipotesi di collegamento di cui all'art. 2, primo comma, lettera *a)* del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge 1° agosto 1986, n. 430;

Vista la sentenza del 10 dicembre 1988 con la quale il tribunale civile e penale di Torino - sezione fallimentare (R.G. 2403/88 + 2) n. 9/88 ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «All Leasing Italia S.p.a.», con sede in Torino, via Balme n. 1, da cui consegue l'assoggettabilità della stessa società ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del decreto-legge n. 233/1986, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto per quanto sopra che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del decreto-legge n. 233/1986 convertito in legge n. 430/1986 occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società All Leasing Italia S.p.a.;

Decreta:

1. La società «All Leasing Italia S.p.a.», con sede legale in Torino, via Balme n. 1, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione è preposto quale commissario liquidatore il dott. Vitaliano De Gennaro, nato a Torino l'8 agosto 1925 con studio in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 17 nominato con decreto ministeriale del 5 luglio 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0244

DECRETO 12 gennaio 1989.

Divieto di commercializzazione di apparecchio di illuminazione mobile prodotto dalla ditta Nuova Veneta lumi, non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata dall'art. 2 della citata legge;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 11 maggio 1988 il materiale elettrico più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio e dell'artigianato di Milano, presso la ditta Standa, con magazzino in corso Buenos Aires, 35, Milano;

Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il

predetto materiale elettrico è risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nell'allegato 1 al presente decreto (relazione IMQ n. 1235 in data 28 luglio 1988);

Considerando le comunicazioni inviate, con nota n. 163134 in data 28 settembre 1988, circa i risultati delle prove e accertamenti, alla ditta: Nuova Veneta lumi, con sede in Olmo di Martellago (Venezia) e Standa con magazzino in corso Buenos Aires, 35, Milano;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato di fabbricazione Nuova Veneta lumi, con sede in Olmo di Martellago (Venezia), a causa della non conformità dei materiali stessi ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

- apparecchio di illuminazione mobile, utilizzante lampade ad incandescenza E 14 (riferimento rivenditore: 3375.01).

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Nuova Veneta lumi, con sede in Olmo di Martellago (Venezia), nonché la ditta rivenditrice Standa con magazzino in corso Buenos Aires, 35, Milano, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO 1

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1235

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminai e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale e dati pervenuti all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Milano l'11 maggio 1988.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: Apparecchio di illuminazione.

Modello: (non indicato) - Riferimento del rivenditore: 337501.

Rivenditore: Standa S.p.a. - Magazzino, corso Buenos Aires, 35 - 20124 Milano.

Costruttore: Nuova Veneta lumi, via C. Battisti, 7 - 30030 Olmo di Martellago (Venezia).

Descrizione: Apparecchio di illuminazione mobile utilizzante lampade ad incandescenza E14.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni delle norme CEI 34-21 II ED. (EN 60598) «Apparecchi di illuminazione» e CEI 34-29 I ED. «Apparecchi di illuminazione mobili di uso generale».

4. DATA DELLA FINE PROVE: 6 luglio 1988.

5. ESITO DELLE PROVE: non conforme (vedasi a pagg. 2, 3, 4). - Rapporto di prova n. 04S0130).

Questa relazione è composta da: 5 pagine, — disegni, — tabelle, — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 28 luglio 1988

Il responsabile della prova: GARGIONI

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale: CAMPRIANI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

Requisito:

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se cio, non è possibile sull'imballaggio.

Risultato:

Sull'apparecchio non è riportato il marchio di fabbrica.

Requisito:

c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dei pericoli citati ai successivi punti 2) e 3), sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Risultato:

L'apparecchio non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui ai successivi punti 2) e 3).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti.

Risultato:

L'isolamento dei collegamenti interni dell'apparecchio in esame non è adeguato alla classe d'isolamento dell'apparecchio stesso;

b) non possano prodursi sovratemperatura, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo.

Risultato:

Durante le condizioni normali di funzionamento si riscontrano sovratemperature superiori ai valori massimi ammessi;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico.

Risultato:

Nessuna osservazione;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

Risultato:

Nessuna osservazione.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

L'apparecchio non presenta caratteristiche meccaniche adeguate causa il non corretto fissaggio del portalampada. Inoltre l'apparecchio in esame non presenta un'adeguata stabilità;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Le sovratemperature riscontrate nella posizione di ribaltamento superano i valori massimi ammessi.

89A0207

DECRETO 12 gennaio 1989.

Divieto di commercializzazione di apparecchio di illuminazione mobile prodotto dalla ditta Gammalux, non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata dall'art. 2 della citata legge;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 11 maggio 1988 il materiale elettrico più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Milano, presso la ditta UPIM, con magazzino in corso Buenos Aires, 21, Milano;

Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico è risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nell'allegato 1 al presente decreto (relazione IMQ n. 1232 in data 28 luglio 1988);

Considerando le comunicazioni inviate, con nota n. 163133 in data 28 settembre 1988, circa i risultati delle prove e accertamenti, alla ditta: Gammalux con sede in Vignate (Milano) e UPIM con magazzino in corso Buenos Aires, 21, Milano;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato di fabbricazione Gammalux, a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

apparecchio di illuminazione mobile, utilizzante lampade ad incandescenza E 14 (riferimento rivenditore: 4215.00).

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Gammalux, con sede in Vignate (Milano), nonché la ditta rivenditrice UPIM, con magazzino in Milano, corso Buenos Aires, 21, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO 1

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1232

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianatto - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale e dati pervenuti all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Milano l'11 maggio 1988.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: Apparecchio di illuminazione.

Modello: (non indicato) - Riferimento del rivenditore: 4215.00.

Rivenditore: UPIM - Magazzino, corso Buenos Aires, 21 20124 Milano.

Costruttore: Gammalux, via Di Vittori, 11 - 20060 Vignate (Milano).

Descrizione: Apparecchio di illuminazione mobile utilizzante lampade ad incandescenza E14.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni delle norme CEI 34-21 II ED. (EN 60598) «Apparecchi di illuminazione» e CEI 34-29 I ED. «Apparecchi di illuminazione mobili di uso generale».

4. DATA DELLA FINE PROVE: 6 luglio 1988.

5. ESITO DELLE PROVE: non conforme (vedasi a pagg. 2, 3, 4) - Rapporto di prova n. 04S0125).

Questa relazione è composta da: 5 pagine, — disegni, — tabelle, — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 28 luglio 1988

Il responsabile della prova: GARGIONI

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale: CAMPRIANI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

Requisito:

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se cio, non è possibile, sull'imballaggio.

Risultato:

Sull'apparecchio non è riportato il marchio di fabbrica.

Requisito:

c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione da pericoli citati ai successivi punti 2) e 3), sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Risultato:

L'apparecchio non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui ai successivi punti 2) e 3).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti.

Risultato:

L'isolamento dei collegamenti interni dell'apparecchio in esame non è adeguato alla classe d'isolamento dell'apparecchio stesso;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo.

Risultato:

Nessuna osservazione;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico.

Risultato:

Nessuna osservazione;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

Risultato:

L'isolamento non è adeguato in quanto i collegamenti interni attraversano aperture con spigoli vivi e sono in contatto con parti metalliche accessibili.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

L'apparecchio in esame non presenta caratteristiche meccaniche adeguate nel punto di accoppiamento tra il dispositivo di regolazione e il corpo dell'apparecchio stesso;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione.

89A0208

DECRETO 12 gennaio 1989.

Divieto di commercializzazione di apparecchio di illuminazione mobile prodotto dalla ditta Betraix International, non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata dall'art. 2 della citata legge;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 11 maggio 1988 il materiale elettrico più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Milano, presso la ditta Standa, con magazzino in corso Buenos Aires, 35 - Milano;

Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico è risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nell'allegato 1 al presente decreto (relazione IMQ n. 1217 in data 28 luglio 1988);

Considerando le comunicazioni inviate, con nota n. 163126 in data 28 settembre 1988, circa i risultati delle prove e accertamenti, alla ditta Betraix International con sede in Milano e Standa con magazzino in corso Buenos Aires, 35 - Milano;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato di fabbricazione Betraix International, a causa della non conformità dei materiali stessi ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

apparecchio di illuminazione mobile, utilizzante lampade ad incandescenza E14 (riferimento rivenditore: 3404.01).

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Betraix International, con sede in Milano, nonchè la ditta rivenditrice Standa con magazzino in corso Buenos Aires, 35 - Milano, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO 1

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1217

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale e dati pervenuti all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Milano l'11 maggio 1988.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: Apparecchio di illuminazione.

Modello: (non indicato) - Riferimento del rivenditore: 3404.01.

Rivenditore: Standa - Magazzino, corso Buenos Aires, 35 - 20124 Milano.

Costruttore: Betraix International, via Sigeri, 26 - 20135 Milano.

Descrizione: Apparecchio di illuminazione mobile utilizzante lampade ad incandescenza E14.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni delle norme CEI 34-21 II ED. (EN 60598) «Apparecchi di illuminazione» e CEI 34-29 I ED. «Apparecchi di illuminazione mobili di uso generale».

4. DATA DELLA FINE PROVE: 6 luglio 1988.

5. ESITO DELLE PROVE: non conforme (vedasi a pagg. 2, 3 e 4) - (Rapporto di prova n. 04S0 131).

Questa relazione è composta da: 5 pagine, — disegni, — tabelle, — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 28 luglio 1988

Il responsabile della prova: GARGIONI

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale: CAMPRIANI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

Requisito:

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

Risultato:

L'apparecchio oggetto delle prove è sprovvisto dei dati di targa.

Requisito:

b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

Risultato:

Sull'apparecchio non è riportato il marchio di fabbrica.

Requisito:

c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai successivi punti 2) e 3), sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Risultato:

L'apparecchio non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui ai successivi punti 2) e 3).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti.

Risultato:

L'isolamento dei collegamenti interni dell'apparecchio in esame non è adeguato alla classe d'isolamento dell'apparecchio stesso;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo.

Risultato:

Nessuna osservazione;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico.

Risultato:

Il cavo di alimentazione dell'apparecchio in esame risulta sprovvisto del dispositivo di ancoraggio;

d) l'isolamento, sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

Risultato:

L'isolamento non è adeguato in quanto i collegamenti interni attraversano aperture con spigoli vivi e sono in contatto con parti metalliche accessibili.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

L'apparecchio non presenta caratteristiche meccaniche adeguate causa il non corretto fissaggio del portalampada;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione.

89A0209

DECRETO 12 gennaio 1989.

Divieto di commercializzazione di apparecchio di illuminazione mobile prodotto dalla ditta Gagiplast, non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata dall'art. 2 della citata legge;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 11 maggio 1988 il materiale elettrico più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Milano, presso la ditta Upim, con magazzino in corso Buenos Aires, 21 - Milano;

Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico è risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nell'allegato 1 al presente decreto (relazione IMQ n. 1228 in data 28 luglio 1988);

Considerando le comunicazioni inviate, con nota n. 163136 in data 28 settembre 1988, circa i risultati delle prove e accertamenti, alla ditta Gagiplast con sede in Bucinasco (Milano) e Upim con magazzino in corso Buenos Aires, 21 - Milano;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato di fabbricazione Gagiplast, a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

apparecchio di illuminazione mobile, utilizzante lampade ad incandescenza E14 (riferimento rivenditore: 4232.00 Sfera notte).

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Gagiplast, con sede in Buccinasco (Milano) nonché la ditta rivenditrice Upim, con magazzino in Milano, corso Buenos Aires, 21, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO 1

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1228

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale e dati pervenuti all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Milano l'11 maggio 1988.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: Apparecchio di illuminazione.

Modello: (non indicato) - Riferimento del rivenditore: 4232.00 Sfera notte.

Rivenditore: Upim - Magazzino, corso Buenos Aires, 21 - 20124 Milano.

Costruttore: Gagiplast, via Lazio, 51 - 20094 Buccinasco (Milano) - Marchio di fabbrica: Gagiplast.

Descrizione: Apparecchio di illuminazione mobile utilizzante lampade ad incandescenza E14.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni delle norme CEI 34-21 II ED. (EN 60598) «Apparecchi di illuminazione» e CEI 34-29 I ED. «Apparecchi di illuminazione mobili di uso generale».

4. DATA DELLA FINE PROVE: 6 luglio 1988.

5. ESITO DELLE PROVE: non conforme (vedasi a pagg. 2, 3 e 4) - (Rapporto di prova n. 04S0 121).

Questa relazione è composta da: 5 pagine, — disegni, — tabelle, — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 28 luglio 1988

Il responsabile della prova: GARGIONI

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale: CAMPRIANI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

Requisito:

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

Risultato:

I dati di targa dell'apparecchio oggetto delle prove sono incompleti.

Requisito:

b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai successivi punti 2) e 3), sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Risultato:

L'apparecchio non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui ai successivi punti 2) e 3).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti.

Risultato:

L'isolamento dei collegamenti interni dell'apparecchio in esame non è adeguato alla classe d'isolamento dell'apparecchio stesso;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo.

Risultato:

Nessuna osservazione;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico.

Risultato:

Il cavo di alimentazione dell'apparecchio in esame risulta sprovvisto del dispositivo di ancoraggio;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

Risultato:

L'isolamento non è adeguato in quanto i collegamenti interni attraversano aperture con spigoli vivi e sono in contatto con parti metalliche accessibili.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

L'apparecchio non presenta caratteristiche meccaniche adeguate causa il non corretto fissaggio del portalampada;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione.

89A0210

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 12 gennaio 1989.

Disposizioni integrative al decreto ministeriale 28 ottobre 1988 contenente riapertura dei termini di presentazione delle istanze e modalità di erogazione dei contributi di cui alla legge 30 luglio 1985, n. 404, recante provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 30 luglio 1985, n. 404, recante provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto ed in particolare l'art. 10 della legge stessa;

Visto il proprio decreto 11 dicembre 1985 relativo alle disposizioni concernenti le modalità, i tempi, le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi di cui alla richiamata legge n. 404/85 ed, in particolare, l'art. 8 del decreto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1988 integrativo dell'art. 14 del proprio decreto 11 dicembre 1985;

Visto il proprio decreto 28 ottobre 1988;

Considerato che per una migliore operatività della legge n. 404/85 occorre integrare il decreto 28 ottobre 1988 di esecuzione della citata legge anche al fine di snellire l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 2 della legge stessa;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto 11 dicembre 1985 nel testo sostituito con decreto 28 ottobre 1988 è integrato dal seguente secondo comma:

«A partire da tale data saranno considerate improduttive di effetto tutte le domande presentate nei termini e con le modalità di cui al decreto 11 dicembre 1985, per le quali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, non verrà inviata al Ministero dei trasporti - Direzione centrale III - Divisione 31 - Via Tronto, 2 - Roma, la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 7 del richiamato decreto 11 dicembre 1985».

Art. 2.

All'art. 3 del decreto 11 dicembre 1985, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto 28 ottobre 1988 è abrogato il secondo comma.

Art. 3.

All'art. 6 del decreto 28 ottobre 1988, sostitutivo degli articoli 7 e 13 del decreto 11 dicembre 1985, è aggiunto al punto *d)* il seguente periodo: «ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà — resa dal firmatario della domanda di contributo ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — attestante l'avvenuta demolizione del veicolo indicato in domanda nonché copia autenticata della dichiarazione del P.R.A. dalla quale risulti che è stata presentata domanda di cessazione dalla circolazione del veicolo stesso, ai sensi dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 14 del decreto 11 dicembre 1985 introdotto con decreto 18 febbraio 1988, è sostituito dai seguenti:

«In caso di sostituzione di trattore con altro trattore ovvero di sostituzione di autocarro con trattore il contributo può essere erogato a condizione che, sulla carta di circolazione del trattore nuovo di fabbrica risulti annotata una riduzione permanente, non inferiore al 5%, del peso complessivo a pieno carico della combinazione che di fatto formerà rispetto al peso complessivo a pieno carico della combinazione che il trattore o l'autocarro sostituiti erano atti a formare.

In caso di sostituzione di trattore con autocarro la riduzione di portata di cui al primo comma va calcolata sul peso complessivo a pieno carico della combinazione che, rispettivamente, il trattore e l'autocarro sono atti a formare».

Art. 5.

All'art. 7 del decreto 28 ottobre 1988 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Per le domande di contributo di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 404/85, presentate nei termini indicati dal decreto 11 dicembre 1985, rimane invariata la procedura ivi prescritta».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 12 gennaio 1989

Il Ministro: SANTUZ

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Per le note alle premesse, vedansi le note alle premesse del D.M. 28 ottobre 1988, concernente modificazioni ed integrazioni al decreto del Ministero dei trasporti 11 dicembre 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 18 dicembre 1985) in materia di riapertura dei termini e modalità per l'erogazione delle somme, ai fini della concessione dei contributi di cui alla legge 30 luglio 1985, n. 404, recante provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 20 gennaio 1989.

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 2 del D.M. 11 dicembre 1985, è il seguente:

«Ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3 e 6 della legge saranno prese in considerazione soltanto le domande spedite dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

A partire da tale data saranno considerate improduttive di effetto tutte le domande presentate nei termini e con le modalità di cui al decreto 11 dicembre 1985, per le quali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, non verrà inviata al Ministero dei trasporti - Direzione centrale III - Divisione 31 - Via Tronto, 2 - Roma, la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 7 del richiamato decreto 11 dicembre 1985».

Nota all'art. 2:

Il testo vigente dell'art. 3 del D.M. 11 dicembre 1985, così come sostituito dall'art. 2 del D.M. 28 ottobre 1988, è il seguente:

«Il periodo minimo di due anni stabilito dagli articoli 3 e 6 della legge circa la disponibilità di ogni veicolo da rottamare o da sostituire è da computare con riferimento alla data di spedizione della domanda».

Nota all'art. 3:

Il testo vigente dell'art. 6 del D.M. 28 ottobre 1988, sostitutivo degli articoli 7 e 13 del D.M. 11 dicembre 1985, è il seguente:

«Ultimata l'istruttoria delle domande e della correlata documentazione, l'Amministrazione inviterà le imprese, che sono in possesso dei requisiti prescritti, ad inviare:

a) copia autenticata della fattura quietanzata attestante l'acquisto del veicolo nuovo. In caso di vendita rateale o di locazione finanziaria, fattura attestante il versamento di somma pari all'acconto concordato tra le parti, unitamente a copia del contratto in cui sono fissate le modalità di pagamento.

b) nel caso di contributo concesso ai sensi dell'art. 3: copia autenticata della ricevuta dell'eseguito deposito presso il competente ufficio provinciale della M.C.T.C. della parte contenente i numeri di matrice del telaio stesso.

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà — resa dal firmatario della domanda di contributo a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — attestante l'avvenuta demolizione di fatto dell'autoveicolo o degli autoveicoli indicati in tale domanda.

Copia autenticata della dichiarazione del P.R.A. dalla quale risulti che è stata presentata domanda di radiazione dell'autoveicolo o degli autoveicoli ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;

d) nel caso di contributo previsto dall'art. 6: copia autenticata dell'atto di vendita dei veicoli sostituiti, ovvero della fattura correlativa, ovvero estratto cronologico del P.R.A. recante l'apposita annotazione relativa alla vendita, *ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà — resa dal firmatario della domanda di contributo ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — attestante l'avvenuta demolizione del veicolo indicato in domanda nonché copia autenticata della dichiarazione del P.R.A. dalla quale risulti che è stata presentata domanda di cessazione dalla circolazione del veicolo stesso, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.*

Le imprese cooperative o i consorzi o le imprese associate in cooperative o consorzi dovranno presentare la seguente ulteriore documentazione:

1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore;

2) certificato rilasciato dalla cancelleria società commerciali del tribunale, attestante il libero esercizio delle cooperative;

Per le imprese associate dovrà essere prodotta dichiarazione del presidente della cooperativa o dei consociati che attesti la partecipazione dell'impresa».

Nota all'art. 4:

Il testo vigente dell'art. 14 del D.M. 11 dicembre 1985 è il seguente:

«Il contributo di cui all'art. 6 della legge può essere corrisposto a condizione che la portata del nuovo veicolo abbia una riduzione non inferiore al 5% rispetto alla portata del veicolo sostituito.

In caso di sostituzione di trattore con altro trattore ovvero di sostituzione di autocarro con trattore il contributo può essere erogato a condizione che, sulla carta di circolazione del trattore nuovo di fabbrica risulti annotata una riduzione permanente, non inferiore al 5%, del peso complessivo a pieno carico della combinazione che di fatto formerà rispetto al peso complessivo a pieno carico della combinazione che il trattore o l'autocarro sostituiti erano atti a formare.

In caso di sostituzione di trattore con autocarro la riduzione di portata di cui al primo comma va calcolata sul peso complessivo a pieno carico della combinazione che, rispettivamente, il trattore e l'autocarro sono atti a formare».

Nota all'art. 5:

Il testo vigente dell'art. 7 del D.M. 28 ottobre 1985 è il seguente:

«Sono abrogati gli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 16 del decreto del Ministro dei trasporti 11 dicembre 1985.

Per le domande di contributo di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 404/85, presentate nei termini indicati dal decreto 11 dicembre 1985, rimane invariata la precedenza ivi prescritta».

89A0263

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 16 dicembre 1988.

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dell'alcole ottenuto dalla distillazione della frutta e patate di produzione nazionale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, e in particolare l'art. 1;

Vista la deliberazione in data 27 ottobre 1988 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con la quale è stato approvato il programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per l'anno 1989;

Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del prezzo di acquisto e delle caratteristiche qualitative dell'alcole, nonché a stabilire le condizioni e modalità di acquisto e di stoccaggio da parte dell'A.I.M.A. di tale prodotto;

Nell'adunanza del 16 dicembre 1988;

Ha deliberato:

Art. 1.

I distillatori, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 1984, che intendano consegnare all'A.I.M.A. il prodotto ottenuto, nel periodo dal 1° novembre 1988 al 31 ottobre 1989, dalla distillazione della frutta e patate di produzione nazionale, devono presentare offerta di vendita secondo le modalità e alle condizioni stabilite dalla presente deliberazione.

Il prodotto che può formare oggetto dell'acquisto da parte dell'A.I.M.A. è l'alcole etilico buon gusto, avente almeno le caratteristiche qualitative previste dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029.

Non possono formare oggetto di acquisto gli alcoli di scarto (teste e code).

Art. 2.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. del prodotto di cui al precedente art. 1 è effettuato in base ad offerta scritta del distillatore, contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

b) la quantità (espressa in ettolitri e in ettanidri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita, con la precisazione della quantità di materia prima dalla quale è stata ottenuta;

c) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

d) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

e) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Art. 3.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta bollata e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 30 novembre 1989, corredata dai seguenti documenti in originale o in copia autenticata:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le persone giuridiche) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e le società di fatto) — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) dichiarazione del competente UTIF relativa alla partita di prodotto offerta in vendita, conforme allo schema allegato alla presente deliberazione;

c) pagine del registro serie C mod. 41, vistate dallo stesso UTIF, dalle quali risultino la presa in carico e la lavorazione della quantità di materia prima riguardante la partita di alcole offerta in vendita;

d) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria, presso la quale è depositata la partita di prodotto oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

e) dichiarazione con la quale il titolare della distilleria precisa, sotto la propria personale responsabilità, che la materia prima distillata è di produzione nazionale, con firma autenticata nelle forme di legge.

Art. 4.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, inviata per conoscenza anche all'UTIF.

Art. 5.

Il prezzo d'acquisto dovuto dall'A.I.M.A. al venditore è di L. 1.380 per ettolitro e per grado alcolico e si applica a merce nuda in partenza dal luogo di immagazzinamento del prodotto.

Art. 6.

Il passaggio in proprietà del prodotto e la relativa consegna, con la costituzione del conseguente rapporto di deposito, decorrono a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di autenticazione della firma apposta sull'atto di obbligazione.

La consegna avviene senza estrazione del prodotto dal luogo in cui è immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione del prodotto acquistato resta affidato alle ditte depositarie con le modalità e alle condizioni previste per lo stoccaggio dei prodotti della distillazione detenuti per conto dell'A.I.M.A. in attuazione di altri interventi nazionali.

Art. 7.

L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto, dietro presentazione di fattura emessa dal venditore al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1988

Il Presidente: MANNINO

ALLEGATO

Vista l'istanza del .... della distilleria .... con sede.. via.................. ....,

Visti gli atti di ufficio;

Si attesta che

presso lo stabilimento sito in........................ via .... della distilleria .... sono stati ottenuti dalla distillazione delle (1) .... effettuata dal .... al... .... Hl .... a gradi .... pari ad Hn........................ di alcole etilico buon gusto rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029 come dai certificati di analisi n. ....

La qualità della materia prima è stata controllata mediante analisi di campioni di fermento di cui ai certificati ....,

Il predetto quantitativo di alcole è depositato nei serbatoi nn. .... del magazzino fiduciario (2)........................ sito in .... via .... e rimane vincolato per le destinazioni che saranno disposte dall'A.I.M.A.

Il presente attestato viene rilasciato in un solo originale per essere presentato all'A.I.M.A. ed è nullo per qualsiasi altro scopo.

Il capo ufficio

....

(1) Precisare la qualità della materia prima.
(2) Di fabbrica o sussidiario di fabbrica.

89A0219

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 16 gennaio 1989, n. 1.

Importazione di concimi minerali o chimici azotati (Nomenclatura combinata del sistema armonizzato - N.C.D.S.A. - 31.02 esclusa 3102.5010 - nitrato di sodio naturale); di concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg (N.C.D.S.A. 3105) originari della Jugoslavia. Quota di autolimitazione per l'anno 1989.

Si fa seguito alle circolari n. 2/88 prot. I/108210 del 23 gennaio 1988 e n. 41/88 prot. I/110963 del 9 settembre 1988 relative all'importazione della merce indicata in oggetto, per dettare le norme di gestione della quota relativa all'anno 1989, che è stata fissata in tonn. 40.000.

Gli operatori interessati dovranno presentare al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione III, il modulo della dichiarazione d'importazione — reperibile presso le camere di commercio, industria ed artigianato — entro un mese dalla data di pubblicazione della presente circolare.

Non saranno prese in considerazione domande presentate prima o dopo i periodi indicati.

Il modulo della dichiarazione di importazione dovrà essere compilato in ogni sua parte fatta eccezione delle caselle 2 e 6 da sbarrare unicamente alla nota a fondo pagina perché non più valida e delle caselle 11 (quantità) e 12 (valore).

Al modulo della dichiarazione dovranno essere allegati:

il contratto di acquisto della merce recante il timbro di approvazione della «Comunità di affari di Agrohemija di Belgrado» ente coordinatore dell'esportazione jugoslava di concimi verso l'Italia;

una dichiarazione, firmata dall'importatore, con l'indicazione della quantità di merce — espressa in kg — che si intende importare in relazione al contratto allegato ed il prezzo per kg della merce stessa.

Qualora le quantità richieste superino le porzioni di quote da assegnare, si procederà ad una loro riduzione proporzionale.

L'importazione definitiva della merce dovrà essere effettuata entro centoventi giorni dalla data di apposizione del visto ministeriale.

Trascorso tale termine, la ditta importatrice dovrà inviare al Ministero del commercio con l'estero idonea documentazione doganale comprovante l'utilizzo della dichiarazione stessa.

Qualora per cause non imputabili all'importatore non sia stato possibile importare in tutto o in parte la quantità ricevuta in assegnazione, la ditta potrà richiedere altra dichiarazione per la quantità non utilizzata, dopo aver idoneamente comprovato lo stato di utilizzo della precedente dichiarazione.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, trattandosi di dichiarazione di importazione a fronte di autolimitazione (DA), la quantità indicata sulla dichiarazione *non* dovrà essere superata per nessun motivo.

Il Ministro: RUGGIERO

89A0221

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni ottantotto e con scadenza 14 aprile 1989, semestrali con durata giorni centosettantanove e con scadenza 14 luglio 1989 e annuali con durata giorni trecentosessantaquattro e con scadenza 15 gennaio 1990.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 4 gennaio 1989 relativi alla emissione dei B.O.T. con durata ottantotto, centosettantanove e trecentosessantaquattro giorni fissata per il 16 gennaio 1989, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a ottantotto giorni è di L. 97,36, quello dei buoni a centosettantanove giorni è di L. 94,85 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni è di L. 89,75, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

89A0272

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 5 luglio 1977 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Napoli, è prolungata dal 4 agosto 1987 al 30 gennaio 1988.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 5 luglio 1977 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Napoli, è prolungata dal 31 gennaio 1988 al 29 luglio 1988.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 maggio 1978 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma, è prolungata dal 25 aprile 1986 al 21 ottobre 1986.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 maggio 1978 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma, è prolungata dal 22 ottobre 1986 al 19 aprile 1987.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 giugno 1977 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma, è prolungata dall'11 maggio 1987 al 10 novembre 1987.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 giugno 1977 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma, è prolungata dall'11 novembre 1987 al 9 maggio 1988.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 giugno 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Dalena di Putignano (Bari), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 27 marzo 1987.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 giugno 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Dalena di Putignano (Bari), è prolungata fino al 25 giugno 1987.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Sarroch (Cagliari), è prolungata dal 13 settembre 1987 al 10 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 agosto 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Comi, con sede in Napoli, è prolungata fino al 25 agosto 1988.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'11 aprile 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Ferriera Sarda S.p.a di Porto Torres (Sassari), è prolungata fino al 3 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Stools di Agugliano (Ancona), è prolungata dal 3 gennaio 1988 al 30 giugno 1988.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 febbraio 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.p.a. Olmo Giuseppe di Celle Ligure (Savona), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 2 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 marzo 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.p.a. Rondino di Battipaglia (Salerno), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 31 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 marzo 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Rondino di Battipaglia (Salerno), è prolungata fino al 29 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 agosto 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.r.l. Acosud, con sede in Napoli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 29 maggio 1988.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 agosto 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Acosud, con sede in Napoli, è prolungata fino al 27 agosto 1988.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 21 agosto 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Mobilorgan, con sede in Castelfidardo (Ancona), è prolungata fino al 18 novembre 1987.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 21 agosto 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Mobilorgan, con sede in Castelfidardo (Ancona), è prolungata fino al 16 maggio 1988.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 giugno 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.r.l. S.I.S. - Società industrie siderurgiche di Reana del Rojale (Udine), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 30 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 giugno 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. S.I.S. - Società industrie siderurgiche di Reana del Rojale (Udine), è prolungata fino al 28 giugno 1988.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 giugno 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.p.a. S.E.I., con sede in Milano ed unità produttive di Napoli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 4 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 giugno 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. S.E.I., con sede in Milano ed unità produttive di Napoli, è prolungata fino al 2 giugno 1988.

89A0153

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione dell'Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari, in Caulonia, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1988 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari - AMUSA, con sede in Caulonia (Reggio Calabria), contrada Marano, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 151 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

89A0200

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Venegono, ricadenti nel territorio del comune di Venegono Superiore.

Giusta quanto previsto dall'art. 715/*ter* della legge n. 58 del 4 febbraio 1963, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi presso l'ufficio del comune di Venegono Superiore, della mappa relativa alle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone, ricadenti nel territorio del comune di Venegono Superiore, circostanti l'aeroporto di Venegono.

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al Ministro della difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto interministeriale n. 130 del 16 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 145 del 21 giugno 1985

89A0224

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il CIPI con deliberazione adottata nella seduta del 21 dicembre 1988 ha ammesso alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

ALLUFLON S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo e di prodotto nella produzione di pentolame antiaderente.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 giugno 1988.

Luogo di esecuzione: Mondavio (Pesaro).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.249.549.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 maggio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1989.

BIMOTA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progetto tesi: definizione e realizzazione di un motociclo con tecnologia avanzata e totalmente innovativa rispetto agli standard attuali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 giugno 1988.

Luogo di esecuzione: Rimini (Forlì).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 882.714.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

BISTEFANI BISCOTTIFICIO SANTO STEFANO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo nella produzione industriale di pasticceria.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 maggio 1988.

Luogo di esecuzione: Villanova Monferrato (Alessandria).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.793.203.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

BUITONI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione, realizzazione ed implementazione di sistemi produttivi integrati nel campo della pastificazione con l'introduzione di tecnologie innovative per la gestione dei parametri tecnologici e di processo.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 giugno 1988.

Luogo di esecuzione: Sansepolcro (Arezzo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.839.324.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

CEAT CAVI INDUSTRIE S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di mescole a base polimerica e dei processi per la fabbricazione di cavi ad alta affidabilità e sicurezza nel tempo, con particolare riguardo al comportamento al fuoco.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 giugno 1988.

Luogo di esecuzione: Settimo Torinese (Torino); Ascoli Piceno.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.501.150.000, di cui L. 1.215.931.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 285.219.000 da imputarsi alla quota Sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, di cui il 19% da imputarsi alla quota Sud, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

CESARE BONETTI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: indicatore di livello a sensore magnetico utilizzabile in condizione di altissime temperature e pressioni.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 aprile 1988.

Luogo di esecuzione: Garbagnate Milanese (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 734.943.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1988.

CHEMILA S.R.L., in nome proprio e per conto della IFCI - INDUSTRIA FARMACEUTICA COSMETICA ITALIANA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema completo di strumento e reagenti per analisi immunologiche completamente automatico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 giugno 1988.

Luogo di esecuzione: Setteville di Guidonia (Roma); Casalecchio di Reno (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 803.151.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1990.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

CISAP S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo tipo di impianto completo di ricostruzione dei pneumatici ad alto livello di automazione e robotizzazione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 giugno 1988.

Luogo di esecuzione: Pistoia.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.008.150.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

COMER S.P.A., in nome proprio e per conto della RIVIT S.P.A. classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovativo impianto autotrasportato e fisso, basato sul nuovo principio del «lavaggio integrato» atto al riciclo ed al recupero della carta da macero.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 maggio 1988.

Luogo di esecuzione: S. Vito di Leguzzano (Vicenza).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 587.142.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17.5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

CROMOS TINTORIA NUOVE FIBRE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di un nuovo processo di fissaggio su supporti di fibre, di colori di tipo selettivo ed a parametri retroattivamente controllati mediante sistema computerizzato.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 maggio 1988.

Luogo di esecuzione: Cerro Maggiore (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 412.650.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

ELETTROCONDUTTURE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: automazione del processo di produzione di un nuovo interruttore elettronico differenziale per sistemi di sicurezza.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 giugno 1988.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.419.209.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1989.

ENOPLASTIC S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto e di processo nella realizzazione di dispositivi di chiusura e confezionamento dei contenitori per prodotti a base di vino.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 maggio 1988.

Luogo di esecuzione: Varese.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 272.376.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

EUROVINIL INDUSTRIES S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: procedimenti di saldatura elettronica su materiali speciali e realizzazione di una struttura pneumatica autogonfiabile.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 aprile 1988.

Luogo di esecuzione: Grosseto.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.142.986.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

FIAC S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: tecnologia innovativa di processo produttivo per nuovi compressori a secco ed insonorizzati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 aprile 1988.

Luogo di esecuzione: Pontecchio Marconi (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.009.012.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 3 ottobre 1989.

FIBER S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo controllore programmabile ad auto-apprendimento per automezzi industriali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 aprile 1988.

Luogo di esecuzione: Treviglio (Bergamo)

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 853.594.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

FLAG S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: membrana polimerica multistrato per la impermeabilizzazione di dighe.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 maggio 1988.

Luogo di esecuzione: Bottanuco (Bergamo).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 589.894.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1989.

FORNI ED IMPIANTI INDUSTRIALI ING. DE BARTOLOMEIS S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: automazione, governata da microprocessore, degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 luglio 1988.

Luogo di esecuzione: Ambivere (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.323.272.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

GEFRAM S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema di controllo elettronico innovativo, basato sul principio della logica distribuita e remotata atto a pilotare macchine operatrici in svariati campi di lavoro in particolare in quello delle materie plastiche.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 luglio 1988.

Luogo di esecuzione: Provaglio di Iseo (Brescia).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 684.871.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

INCAS S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema di monitoraggio, controllo bidirezionale ed analisi diagnostica per linee di produzione ed impianti complessi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 giugno 1988.

Luogo di esecuzione: Biella (Vercelli); Vigliano Biellese (Vercelli).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 385.054.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 giugno 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 settembre 1990.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

INCONTRI GRAFICI F.LLI VERGA & C. S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: automazione di: messa a registro, inchiostrazione lavaggio per macchina da stampa litografica offset.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 maggio 1988.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 186.466.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

INDUSTRIA CHIMICA PROFARMACO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio e sviluppo di nuovi processi per la produzione di farmaci otticamente attivi, con miglioramento dell'ecologia e riduzione delle fonti di rischio per gli operatori addetti alle lavorazioni.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 giugno 1988.

Luogo di esecuzione: Paullo (Milano).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.153.641.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 14 novembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 13 aprile 1990.

INNSE - INNOCENTI SANTEUSTACCHIO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione, realizzazione e sperimentazione di un sistema automatico, integrato e flessibile, per la produzione di parti meccaniche di medie e grandi dimensioni e di elevata precisione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 giugno 1988.

Luogo di esecuzione: Brescia - Milano.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.223.994.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 settembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 marzo 1989.

ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO S.P.A. GIOVANNI LORENZINI, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo pre-industriale di nuove preparazioni contenenti batteri lattici fattori di riequilibrio del biochimismo intestinale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 aprile 1988.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.030.476.000, di cui L. 927.428.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 103.048.000 da imputarsi alla quota Sud;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, di cui il 10% da imputarsi alla quota Sud, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 agosto 1990.

MANIFATTURA CINCLA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi processi produttivi automatizzati attraverso apparecchiature elettroniche per la produzione di profilati poltrusi in fibra di carbonio destinati al settore meccano-tessile, automobilistico, aeronautico e trasporti in genere.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 giugno 1988.

Luogo di esecuzione: Brugherio (Milano).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 981.156.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 20 novembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 20 novembre 1989.

MANZONI PRESSE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto: sistemi flessibili computerizzati per presse meccaniche di stampaggio a caldo e a freddo e loro integrazione nella fabbrica automatica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 luglio 1988.

Luogo di esecuzione: Calolziocorte (Bergamo).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 637.040.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui a terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 9 gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

MAPEI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo e prodotto nel settore delle dispersioni sintetiche mediante definizioni di nuovi polimeri ottenuti in dispersioni acquose.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 giugno 1988.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.429.316.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

MEC. TRACK S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto e di processo nella realizzazione dei rulli per cingoli di trattori e delle macchine movimento terra, finalizzate all'aumento della «vita media» da 1500 a 5000 ore ed alla riduzione del 50% del peso.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 maggio 1988.

Luogo di esecuzione: Bazzano (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 778.881.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

METALLOTECNICA VENETA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo: sistemi flessibili robotizzati per la produzione di componenti di piattaforme off-shore.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 luglio 1988.

Luogo di esecuzione: Porto Marghera (Venezia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.101.616.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 giugno 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

NASTRIFICIO STAR PENNSYLVANIA NEW FLOWER S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione prototipica di linea e macchine automatiche a governo e controllo elettronico, nel ciclo completo delle lavorazioni del film di polipropilene espanso monoassiale e nelle sue successive applicazioni di confezionamento.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 maggio 1988.

Luogo di esecuzione: Occhiobello (Rovigo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 398.749.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

OFFICINE GALILEO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema di osservazione ed elaborazione di immagini termiche per applicazioni civili, in particolare per il controllo di processi industriali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 giungo 1988.

Luogo di esecuzione: Campi Bisenzio (Firenze).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 6.596.358.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

OFFICINE MECCANICHE PAVESI & C. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto nel campo dei sistemi per la gestione, il controllo e la diagnosi di linee di produzione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 maggio 1988.

Luogo di esecuzione: Cascine Vica (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.195.451.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1990.

O.M.S. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema modulare integrato di apparecchiature odontoiatriche ad elevato livello di automazione e rilevante incremento dei parametri igienici e funzionali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 luglio 1988.

Luogo di esecuzione: Caselle di Selvazzano (Padova).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 496.127.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

P.E.I. S.P.A. - PUNTATRICI ELETTROMECCANICHE INDUSTRIALI, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova gamma di sistemi robotizzati programmabili a controllo elettronico per elettrosaldatura, orientati alle linee di lavorazione ad automazione flessibile (FMS).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 maggio 1988.

Luogo di esecuzione: Sarmeola di Rubano (Padova).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 946.020.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

PIRELLI ITALIA S.P.A., in nome proprio e per conto della SEKUR S.P.A. e della AMSEA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto e di processo per taluni componenti di autoveicoli: tubi flessibili e raccordi per la trasmissione di potenza; sistemi di contenimento del carburante; sistemi idraulici per il comando a distanza di attuatori.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 maggio 1988.

Luogo di esecuzione: Somma Lombardo (Varese); Caselette (Torino); Torrespaccata (Roma).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.185.611.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

POLICOM ITALIA S.R.L. in nome proprio e per conto di POLICOM EXPORT S.R.L., CEAI S.R.L., MICRO STAMPI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto nel campo dei sistemi di ricezione fonica e televisiva da satelliti geostazionari, utilizzando le tecniche di montaggio superficiale (SMT).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 maggio 1988.

Luogo di esecuzione: Milano; Pero (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.444.153.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1989.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: impianto per la purificazione degli alcaloidi dell'Ergot e sviluppo preclinico e clinico delle relative specialità farmaceutiche.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 maggio 1988.

Luogo di esecuzione: Rozzano (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 4.835.612.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

POLIPREN S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: impianto automatizzato per la realizzazione contemporanea di tipi differenziati di processo poliuretanico su unità produttive indipendenti, ma integrate da microprocessori di comando e controllo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 luglio 1988.

Luogo di esecuzione: Villanova d'Asti (Asti).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 468.776.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

POLYMEKON S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: miglioramento del processo di produzione di fiocco polipropilenico con il conseguimento di un'accentuata flessibilità operativa.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 maggio 1988.

Luogo di esecuzione: Zibido S. Giacomo (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.131.156.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 6 gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1988.

POZZO S.P.A. in nome proprio e per conto della U.S.P. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: inserti di diamante policristallino per utensili e sistema informativo aziendale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 giugno 1988.

Luogo di esecuzione: Feletto Umberto (Udine).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 219.955.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° maggio 1989.

PROMATECH S.R.L. in nome proprio e per conto della S.I.M.A. S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processo produttivo per la trasformazione di materie termoplastiche in ritorti per spaghi e corde.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 maggio 1988.

Luogo di esecuzione: Crespellano (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.212.514.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

S.I.L.L.E.M. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: centro di lavoro flessibile ad alta produttività; asservito da robot e dedicato ad operazioni di finitura superficiale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 maggio 1988.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 874.749.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

SMOGLESS S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo nell'ambito di una lavorazione ecologica delle olive comprendente la molitura, il trattamento dell'acqua e l'essiccamento delle sanse.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 aprile 1988.

Luogo di esecuzione: Milano

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 788.557.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

SOFTEN S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo ecologico a sistema integrato per la coesione delle fibre senza utilizzo di resine.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 maggio 1988.

Luogo di esecuzione: Biella (Vercelli).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 479.680.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1989.

S.T.A.R. - SOCIETÀ TREVIGIANA APPARECCHI RISCALDAMENTO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova lavastoviglie con tecnologie innovative per la riduzione dei consumi e dell'inquinamento e per l'incremento delle prestazioni e dei livelli di sicurezza.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 maggio 1988.

Luogo di esecuzione: Refrontolo (Treviso).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.332.800.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1989.

TEMA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Nuovo processo robotizzato per lo stampaggio delle pastiglie freno a disco senza amianto e nuovo processo di vulcanizzazione per le guarnizioni freno senza amianto ad elevata qualità e produttività.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 giugno 1988.

Luogo di esecuzione: Bruzolo di Susa (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 dellà legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 797.547.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

VARISCO POMPE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: messa a punto di un sistema industriale innovativo denominato VAR-JET per l'ossigenazione di liquami inquinanti e grandi masse fluide in genere.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 maggio 1988.

Luogo di esecuzione: Padova.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.345.478.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

Inoltre, il CIPI ha approvato le seguenti modifiche a programmi precedentemente ammessi alle agevolazioni del Fondo:

Delibera adottata dal CIPI in data 4 dicembre 1986 e modificata il 6 agosto 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società AE BORGO S.P.A., concernente: processo altamente automatizzato e flessibile per la produzione di componenti metallici per l'industria automobilistica:

modifica da apportare: nome dell'impresa: BORGO NOVA S.P.A.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 maggio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla SOCIETÀ ITALIANA POLIESTERE S.P.A., concernente: sviluppo di manufatti in materiali polimerici avanzati a base polietilentereftalato per applicazioni nel settore autoveicoli di media serie:

modifica da apportare: intestazione del programma alla società MONTEFIBRE S.P.A. a seguito della fusione per incorporazione della SOCIETÀ ITALIANA POLIESTERE S.P.A. nella S.I.P.A. - Società italiana prodotti acrilici S.P.A. e della successiva fusione per incorporazione di questa con la società MONTEFIBRE S.P.A.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 maggio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società THERMOFORMING S.P.A., concernente: sistemi di confezionamento automatizzati di prodotti alimentari e bevande:

modifica da apportare: è confermata l'intestazione del programma alla società THERMOFORMING S.P.A. a seguito della fusione per incorporazione di detta società con la società NUOVA THERMOFORMING S.R.L.

Delibera adottata dal CIPI in data 25 ottobre 1984 e modificata il 13 marzo 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società COM.MER ITALIA S.P.A., concernente: miglioramento della sicurezza ed affidabilità dei componenti auto sul comfort e riduzione dei costi di produzione:

modifica da apportare: nome dell'impresa: COMMER S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 1° marzo 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società FRATELLI PEDRINI DI PIETRO S.P.A., concernente: ruote in lega alleggerite ad elevata resistenza meccanica con dispositivo antidetallonamento:

modifica da apportare: nome dell'impresa: FPS KELSEY - HAYES S.P.A.

Delibera adottata dal CIPI in data 29 maggio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società TUBI SARPLAST S.P.A., concernente: progettazione e realizzazione prototipica di linee flessibili, modulari e macchine automatiche per la produzione di manufatti tubolari composti in resina termoindurenti rinforzate con fibre di vetro o altri materiali con sistemi di autogoverno e controllo della produzione:

modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1989.

Delibera adottata dal CIPI in data 18 giugno 1987 e modificata il 14 giugno 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società ELTEK S.P.A., concernente: innovazione di prodotto, costruzione di termoattuatori aventi caratteristiche di forza e spostamento:

modifica da apportare: data di inizio del programma: 1° ottobre 1984.

Delibera adottata dal CIPI in data 18 giugno 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società HOONVED S.R.L., concernente: nuovi processi produttivi parzialmente automatizzati destinati alla produzione di macchine di lavaggio industriale con conseguente miglioramento del prodotto:

modifica da apportare: ragione sociale dell'impresa: HOONVED S.P.A.

Delibera adottata dal CIPI in data 11 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società ROCWELL-RIMOLDI S.P.A., concernente: nuove linee di macchine da cucire industriali:

modifica da apportare: nome dell'impresa: RIMOLDI S.P.A.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 marzo 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società ARMCO S.P.A., concernente: sistema di brasatura e dalluminatura in continuo per tubi autovettura:

modifica da apportare: nome dell'impresa: TI EUROTUBI S.P.A.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1984 e modificata il 1° marzo 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società ELETREX S.P.A., concernente: studio di una nuova generazione di strumenti per effettuare saldature sui circuiti stampati, circuiti MOS, applicazioni di microelettronica ed elettronica in genere:

modifica da apportare: nome dell'impresa: ELTO S.P.A.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 novembre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società MOLINO DEL BORGO MODENA S.A.S., concernente: innovazione di processo produttivo per l'estrazione computerizzata del grano di farina a contenuto organolettico-proteico differenziato:

modifica da apportare: nome dell'impresa: MOLINI INDUSTRIALI S.P.A.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 marzo 1984 e modificata il 13 marzo 1987 e 14 giugno 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società MONTEFLUOS S.P.A. - AUSIMONT S.P.A., concernente: innovazione tecnologica nel settore dei perfluoropolieteri:

modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 maggio 1986 e modificata il 14 giugno 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società PHILIPS SISTEMI MEDICALI S.P.A., concernente: sviluppo di sistema di controllo per l'automazione di movimentazioni meccaniche, sequenze regolate di forma d'onda di potenza, acquisizione di segnali di sensori:

modifica da apportare: ragione sociale: PHILIPS SISTEMI MEDICALI S.P.A.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 luglio 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società ENICHEM SYNTHESIS S.P.A., concernente: nuovi stabilizzanti per materie plastiche, ad elevata attività fotostabilizzante:

modifica da apportare: luogo di esecuzione: S. Donato Milanese (Milano); Pedrengo (Bergamo); Ravenna.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società GEM ELETTRONICA S.R.L., concernente: nuovo impianto radar di navigazione marittima dotato di maggiori capacità operative rispetto al radar tradizionale:

modifica da apportare: luogo di esecuzione: Acquaviva Picena (Ascoli Piceno); S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Delibera adottata dal CIPI in data 28 marzo 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società ITALFARMACO S.P.A., concernente: nuove tecnologie per farmaci cardiovascolari:

modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 maggio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società TAPEMATIC S.R.L., concernente: innovazione tecnologica di processo per la produzione di cassette con supporto magnetico audio e video tramite realizzazione di linea completamente automatizzata:

modifica da apportare: ragione sociale: TAPEMATIC S.P.A.

Delibera adottata dal CIPI in data 14 ottobre 1986 e modificata il 22 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società TECHNIPETROL S.P.A., concernente: definizione ed ottimizzazione degli schemi di produzione dell'alcool etilico disidrato per uso autotrazione a partire da cereali e sorgo dolce:

modifica da apportare: nome dell'impresa: TPL TECNOLOGIE PROGETTI LAVORI S.P.A.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 marzo 1986 e modificata il 22 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società ENICHEM SYNTHESIS S.P.A., concernente: sviluppo di una tecnologia per la produzione di idrolizzati proteici enzimatici:

modifica da apportare: luogo di esecuzione: Ravenna; Paderno Dugnano (Milano); S. Donato Milanese (Milano).

Delibera adottata dal CIPI in data 2 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società SAN GREGORIO S.R.L., concernente: innovazione tecnologica consistente nella realizzazione di un nuovo processo volto alla produzione di cilindri e rulli di laminazione:

modifica da apportare: nome dell'impresa: SAN GREGORIO - FONDERIA OFFICINA MECCANICA S.R.L.

89A0170

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica 3 dicembre 1988 concernente l'ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata. (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 16 dicembre 1988).

Nella deliberazione citata in epigrafe, al rigo 32 della seconda colonna di pag. 23 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Gelli.*», si legga: «*Celli.*».

Al rigo quinto della prima colonna di pag. 28, dove è scritto: «Data dell'inizio della ricerca: *1°* maggio 1987.», si legga: «Data dell'inizio della ricerca: *13* maggio 1987.».

89A0203

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.